

# Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Collegato Ordinamentale 2011

1 Marzo 2011

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato in data 15 febbraio 2011 la Legge Regionale recante "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011". La nuova legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3, pubblicata sul BURL n. 8, suppl. del 25 Febbraio 2011, modifica, tra le altre, la disciplina regionale in materia di urbanistica (L.R. 12/2005) e in materia di efficienza energetica degli edifici (L.R. 24/2006).

Di seguito le principali novità riguardanti le materie di interesse per la categoria.

## **GOVERNO DEL TERRITORIO**

Con riferimento alla L.R. 12/2005, in tema di governo del territorio, si segnalano le seguenti modifiche:

· *Sistemi e procedure telematiche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture*

L'**articolo 1** del provvedimento introduce una modifica alla L.R. 33/2007 (il c.d. "Collegato 2008") e, con l'obiettivo di favorire l'uso di sistemi e procedure telematiche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per la creazione di elenchi di operatori economici ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (art.125 D.Lgs. 163/2006), prevede che la Giunta regionale, con apposita delibera, determini il funzionamento della piattaforma regionale Sintel e del relativo elenco telematico fornitori. La norma ha quindi lo scopo di assicurare una base normativa al provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi in tempi brevi, che assicurerà maggiore trasparenza ed efficacia alle procedure di acquisto del sistema regionale.

· *Coordinamento normativo con la L.R. 1/2000*

L'**articolo 9** della legge modifica la norma regionale n. 1/2000 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del D.Lgs. 112/98 sul conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali), a seguito di esigenze di coordinamento legislativo con la normativa statale.

La Legge n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) assegnava agli uffici provinciali del Genio civile il compito di ricevere in deposito e custodire le denunce, le varianti, le relazioni a strutture ultimate ed i collaudi statici, relativi alle opere in cemento armato, cemento armato precompresso ed a struttura metallica. L'art. 3, comma 83, lettera a), della L.R. 1/2000 ha delegato ai Comuni territorialmente competenti, le funzioni di cui sopra e tutti gli atti depositati, costituenti gli archivi regionali, sono stati trasferiti ai comuni. Il successivo T.U. dell'edilizia ha disciplinato gli adempimenti e le responsabilità in capo ai vari soggetti che progettano, dirigono i lavori e realizzano strutture con funzioni statiche; esso ha definito anche le competenze dell'ufficio tecnico comunale che ha il compito di segnalare all'autorità giudiziaria ed all'"ufficio tecnico regionale" l'inosservanza delle norme inerenti il deposito delle denunce, le varianti progettuali, le relazioni a strutture ultimate ed i collaudi statici. All'ufficio tecnico regionale compete, invece, l'emanazione, a mezzo decreto, dell'ordine di sospensione, indirizzato al direttore lavori ed al costruttore.

La norma prevede che i lavori possano essere ripresi solo dopo verifica di avvenuta regolarizzazione da parte del medesimo ufficio tecnico regionale.

La Regione Lombardia dal gennaio 2001 non riceve più in deposito tutta la documentazione; pertanto l'attribuzione all'ufficio tecnico regionale di detti compiti appariva un inutile appesantimento del procedimento. Al fine di semplificare e rendere più celere l'azione amministrativa si è ritenuto che siano i comuni stessi ad espletare direttamente i compiti affidati all'ufficio tecnico regionale procedendo essi stessi all'emanazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori nei casi previsti, fatto, per altro, che quasi sempre già si verifica autonomamente (anche in assenza di decretazione regionale). Il testo dell'art. 3, comma 83,

lettera a), della L.R. 1/2000, tuttavia, non contemplava la delega di queste attività ai Comuni, poiché era stato formulato all'epoca in cui la Regione, attraverso gli Uffici del Genio civile provinciali, era ancora titolare della funzione di deposito ed archivio delle denunce.

L'art. 9 del Collegato, pertanto, modifica la norma, rendendola più consona alla formulazione della normativa nazionale, al fine di consentire ai Comuni di esercitare in modo completo e diretto tutte le funzioni anche in materia di repressione degli "abusi strutturali".

· *Albo regionale dei collaudatori*

L'**articolo 10** del Collegato Ordinamentale abolisce l'albo regionale dei collaudatori. La disposizione novella la L.R. 70/1983 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) che, al Titolo V, disciplina i collaudi e regola l'albo regionale dei collaudatori creando, con un approccio più restrittivo rispetto alla norma nazionale sugli appalti e i lavori pubblici, un elenco selezionato di esperti.

La norma nazionale, recependo anche orientamenti comunitari, oltre a stabilire quando e come deve svolgersi un collaudo di opera pubblica, definisce anche requisiti e modalità di scelta dei collaudatori; in particolare sia il Codice dei contratti (art.141) che il Regolamento di attuazione (art. 188) indicano i requisiti professionali dei collaudatori in base alle caratteristiche dei lavori e le modalità di nomina con qualifica riferita al tipo, alla complessità e all'importo dei lavori, orientando a prediligere funzionari interni alle amministrazioni (in servizio da almeno 5 anni) e, solo in mancanza di organico, a professionisti. La normativa regionale del 1983 era, pertanto, da un lato superata dall'evoluzione della normativa nazionale e, dall'altro, preclusiva dell'esercizio della libera professione da parte di tecnici non inseriti nell'albo regionale.

Sono salvi, in via transitoria, gli incarichi di collaudo già conferiti sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione.

· *Disciplina urbanistica regionale*

L'**articolo 12** del provvedimento, apporta alcune modifiche alla L.R. 12/05 (Legge per il governo del territorio). In dettaglio:

-